



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

ACQUISTO STAZIONI METEOROLOGICHE A VALERE SU PROGETTO "ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE TRIENNIO 2018 – 2020"

CUP:F29E18000210002

CG:8617311DFC

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO	3
ART. 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3. DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 4. IMPORTO DELL’APPALTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO.....	5
ART. 5. RIBASSO	5
ART. 6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO	5
ART. 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 8. IDONEITÀ DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE	5
ART. 9. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE.....	5
ART. 10.OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	6
ART. 11.POSSESSO DEI REQUISITI	6
ART. 12.SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO.....	6
ART. 13.OBBLIGHI DERIVANTI DAL “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”	6
ART. 14.OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ.....	7
ART. 15.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	7
ART. 16.GARANZIE	8
16.1 GARANZIA DEFINITIVA	8
16.2 POLIZZA ASSICURATIVA	9
ART. 17.PENALI.....	9
ART. 18.SUBAPPALTO.....	10
ART. 19.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	11
ART. 20.VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 21.STIPULA DEL CONTRATTO	12
ART. 22.ELEZIONE DOMICILIO	12
ART. 23.SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI	12
ART. 24.NORME SULL’ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 25.RECESSO UNILATERALE	14
ART. 26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	14
ART. 27.DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO	14

ART. 1. CONDIZIONI SPECIALI DI APPALTO

Le condizioni speciali dell'appalto a completamento del Capitolato Generale, l'oggetto dell'appalto, le descrizioni dei lavori e le prescrizioni tecniche sono regolati dai seguenti articoli del presente Capitolato Speciale, che l'Impresa dichiara di conoscere e di osservare con l'atto stesso della firma del Contratto di Appalto.

ART. 2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento, relativo al progetto "Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile triennio 2018 – 2020, è la fornitura di centraline meteorologiche necessarie per la sostituzione di stazioni esistenti ormai in end of life e end of service.

La sostituzione delle stazioni si rende necessarie per fare in modo che l'infittimento della rete meteo resti comunque tale da poter restituire una buona quantità di dati a supporto dei modelli implementati nel sistema I.TER - DSS a supporto delle attività AIB.

2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

E' prevista la fornitura di numero 32 stazioni meteorologiche necessarie per la sostituzione di altrettante stazioni esistenti. I sensori e i datalogger delle stazioni devono essere a norma WMO e CE con strumentazione certificata (rapporti di taratura di tutti i sensori e del Datalogger) e configurate per l'acquisizione di parametri meteo. Previsto sistema datalogger con sistema di invio di dati FTP tramite collegamento diretto con cavo lan, trasmissione dati almeno GPRS/UMTS preferibile trasmissione 4G.

Di seguito si riporta la composizione di una stazione tipo:

- Palo con treppiede e supporto sensori
- Sistema di alimentazione con pannello fotovoltaico e batteria.
- Armadio per contenimento apparati e guide DIN IP6
- Datalogger
- Pluviometro
- Sensore Velocità Vento
- Sensore Direzione Vento
- Sensore combinato umidità dell'aria e temperatura
- Barometro
- Sensore radiazione globale

Per ogni stazione devono essere previsti cavi schermati per il collegamento dei singoli sensori con il datalogger, supporti per montaggio dei sensori su palo. Laddove non sia possibile montaggio del pluviometro su palo dovranno essere previsti supporti per il montaggio a terra del sensore. Per ogni stazione devono essere previste anche schede di protezione segnali a doppio livello da sovratensioni e scariche indirette tramite scaricatori a gas e diodi speciali. Deve essere garantita la possibilità di interfacciare con sensori di terze parti.

L'Aggiudicatario dovrà farsi carico della configurazione di tutti i datalogger secondo parametri forniti dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, interfacciandosi con la Stazione Appaltante, che i dati siano resi disponibili al sistema I.TER – DSS, con cadenze stabilite.

Quindi tutte le modifiche software necessarie per garantire il flusso di dati di tutte le stazioni al sistema I.TER – DSS saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il sistema inoltre dovrà offrire la possibilità di rilevare e/o segnalare eventuali anomalie di funzionamento delle diverse parti che compongono la stazioni. Dovrà offrire la possibilità di impostare soglie di allarme con generazioni di allarmi resi disponibili non solo nell'interfaccia della stazione ma anche al sistema che provvederà a sua volta a generare delle notifiche all'utente.

Di seguito si riportano le specifiche minime dei sensori e di tutte le parti che compongono la stazione:

- Palo altezza 2mt autoportante in alluminio anodizzato anticorrosione, completo di supporto per sensori, base a treppiede
- Sistema di alimentazione autonomo composto da:
 - o Pannello solare almeno 40W
 - o Batteria almeno 12Vdc 18Ah
 - o Box IP66 per esterno con doppia chiusura a chiave, coibentazione, cablaggio di base, staffe e guide din per il fissaggio degli apparati interni, staffe universali per fissaggio a palo, traliccio o parete.
- Moduli industriale GPRS/UMTS quadriband completo di antenna omnidirezionale e cavo di comunicazione dati.
- Pluviometro a norma WMO classe A in accordo a UNI 11452:2012 con bocca di raccolta almeno da 400cm², internamente in alluminio anticorrosione anodizzato e verniciato. Misura a bascula in acciaio inox. Out ad impulsi completo di flangia per innesto su palo. E' da prevedere supporto per montaggio a terra laddove non sia possibile montaggio su palo.
- Sensore first class a norma WMO e IEC61400-12 per la misura della velocità del vento interamente in alluminio anticorrosione anodizzato. Out frequenza ad impulsi.
- Sensore per la misura della Direzione del Vento interamente in alluminio anticorrosione anodizzato. Metodo di misura Encoder magnetico 12 bit ad alta precisione con range 0 – 360° e OUT: 0 – 2Vdc.
- Numero 32 sensori per la misura combinata di Temperatura (T) e Umidità dell'aria (Rh) a ventilazione naturale per esterno, interamente in alluminio anticorrosione anodizzato e verniciato. OUT:Pt100 1/3DIN 4 fili(T) e 0-1 Vdc (Rh).
- Numero 32 sensori di radiazione solare globale a termopila 0-2000W/m² II Classe. Sensore tipo: 10μV/(W/m²). Uscita elettrica in μV.
- Numero 32 barometri con range programmabile (standard 500 – 1100hPa) e accuratezza 0,4hPa.
- Numero 32 datalogger modulare ad alta precisione con sistema operativo Linux, web server Apache e interprete PhP, utilizzabile senza nessun software esterno e/o proprietario. Il DL deve essere configurabile interamente via web e personalizzabile con script utente e programmi condivisi in rete. Il DL deve essere multi canale, versatile e deve trattare segnali analogici, digitali, frequenze e seriali, multiutente. Il DL deve avere almeno 8 ingressi differenziali e/ 16 ingressi single – ended, 5 ingressi digitali, 4 uscite digitali, 4 uscite analogiche, 7 porte di comunicazioni configurabili fra USB, RS232, LAN Ethernet, RS485. Il DL deve avere elevata precisione almeno 24bit su tutti gli ingressi AC/DC. Alimentazione multipla da pannello solare, batteria 12Vdc, sistema di alimentazione esterna con consumo tipico < 1W. Deve avere tre livelli di memoria interno, esterno, memoria USB fino a 512 GB o HD Esterno. Deve prevedere montaggio su guida DIN e vere display LSCD almeno 2 x 24 chr.

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario provvederà alla fornitura entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi.

ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'importo a base d'asta stimato del presente appalto, al lordo del ribasso offerto, è stabilito in **€ 217.500,00 (euro duecentodiciasettemilacinquecento/00)** oltre IVA come per Legge, e la fornitura è identificata in un unico lotto.

ART. 5. RIBASSO

Il ribasso praticato dall'Impresa si intende applicato sull'importo al netto dei costi della sicurezza valutati in **€ 0,00** oltre IVA come per legge.

ART. 6. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi in nessuna circostanza, compresa la non applicabilità dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile (aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera).

ART. 7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario provvederà alla sola fornitura del materiale entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi, secondo un cronoprogramma prestabilito e concordato in fase contrattuale; detta scadenza dovrà comprendere i tempi di trasporto.

L'idoneità di tali forniture e la loro accettazione nell'ambito dell'appalto sono soggette alla verifica di conformità da parte della Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti indicati art.2 comma 2.1.

ART. 8. IDONEITÀ DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura utilizzando mezzi, impianti e attrezzature omologati alla destinazione d'uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di validità previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigenti.

2. Altresì, tutte le dotazioni di lavoro utilizzate dall'Appaltatore dovranno essere idonee allo scopo e conformi alle normative di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti comunitari e nazionali vigenti; dovranno, altresì, essere mantenute e rifornite di tutto quanto necessita al loro corretto funzionamento a completa cura e spese dell'Appaltatore, a cui carico sono tutti gli oneri connessi alla loro tenuta in buono stato di conservazione ed efficienza, ivi compresi gli oneri di eventuale adeguamento alla vigente normativa.

ART. 9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto all'espletamento del servizio nella sua completezza in termini di obbligazione di risultato, garantendo in particolare il rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria ed ambientale.

2. Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per quanto di spettanza dell'appaltatore, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare potenziali danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata. Sarà cura della Stazione Appaltante di fornire il DUVRI all'appaltatore che dovrà, quindi, produrre il relativo DVR che terrà conto delle interferenze previste.

3. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché dal Codice; a tal fine è operata una ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di legge.

Allo stesso modo, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suindicate norme e contratti collettivi da parte della mandante, in caso di soggetti pluricostituiti, e dei subappaltatori, in caso di subappalto, nei confronti dei loro dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante effettuerà delle trattenute su qualsiasi credito che l'appaltatore avrà maturato per l'esecuzione della fornitura in oggetto e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procederà *pro quota* all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 10.OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore deve uniformarsi, inoltre, ad eventuali nuove norme emanate dalle competenti autorità anche in fase di svolgimento del servizio. La Stazione Appaltante, venuta in possesso delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, declina ogni successiva responsabilità per la mancata applicazione delle prescrizioni dichiarate.

ART. 11.POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Appaltatore, all'atto dell'avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, è tenuto a garantire il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso e che ne hanno consentito l'affidamento.

2. Al momento della liquidazione, l'Appaltatore si impegna a fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis*.

In caso di soggetto pluricostituito, tale dichiarazione deve essere rilasciata da ogni associato.

In caso di subappalto, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa subappaltatrice, con riferimento al mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito il subappalto.

ART. 12.SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO

1. E' ammessa la sospensione del servizio su ordine del RUP, sentito il DEC, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la regolare esecuzione. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 107 del Codice, per quanto applicabili alla natura e all'oggetto dell'appalto, e quelle del DLgs n_81/08 e s.m.i...

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione del servizio.

ART. 13.OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"

1. L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti" siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n.54, che qui si intendono integralmente riportate.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del RUP, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. L'Aggiudicatario deve segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

3. In caso di atto interdittivo per opera del Prefetto, avente a oggetto un appalto in corso di esecuzione, il RUP propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

ART. 14.OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

3. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole derivante dal patto di integrità, sottoscrivendo il Patto di integrità allegato al Disciplinare. Prende atto e accetta che in caso di violazione di tali clausole, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l'escussione della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali.

4. SMA Campania si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui sia riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione.

ART. 15.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMA Campania.

ART. 16.GARANZIE

16.1 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in uno dei modi e nella misura ivi prevista, a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, ivi compreso la maggiore spesa che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il patto di integrità.
2. La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, riportate nel Disciplinare di gara, cui si rimanda.
3. Nel caso la garanzia sia resa con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M., e riportare espressamente le seguenti clausole:
 - ✓ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore di SMA Campania;
 - ✓ rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
 - ✓ operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia deve avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
4. La misura della garanzia definitiva, in particolare, deve essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del Codice, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria, come meglio specificato nel Disciplinare, cui si rimanda.
6. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con le modalità di cui al richiamato all'art. 103 del Codice. Successivamente all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione, che cessa di avere effetto solo alla conclusione del servizio in oggetto, previo rilascio di un'attestazione finale che assicuri la regolare esecuzione del servizio. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con l'impresa aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di SMA Campania.
7. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. Nel caso la garanzia definitiva fosse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore di SMA Campania, l'Aggiudicatario è tenuto al reintegro, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di SMA Campania, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
9. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, SMA Campania ha la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

10. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia definitiva, su semplice richiesta scritta di SMA Campania.

11. Resta salvo per SMA Campania l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente.

16.2 POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto di SMA Campania quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

2. Ai sensi dell'art. 103, c. 7 del Codice, a garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore si obbliga a costituire e consegnare a SMA Campania almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto ovvero prima della consegna anticipata della prestazione una polizza assicurativa contratta, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente legislazione, e che preveda le seguenti condizioni:

- a) copertura contro i rischi di responsabilità civile per danni diretti e materiali, di qualsiasi natura, verso dipendenti, terzi o cose di terzi, ivi compresa SMA Campania, e/o inquinamento dell'ambiente, causati dall'Aggiudicatario o da soggetti di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere nell'esecuzione dell'appalto, nonché verso i prestatori d'opera dell'Aggiudicatario, a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali;
- b) massimale di garanzia unico per sinistro e per persona di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilioni/00);
- c) validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- d) obbligo per l'impresa assicuratrice di dare immediato avviso scritto con raccomandata A/R a SMA Campania di ogni modifica contrattuale successiva alla stipula dell'atto originario, nonché di ogni inadempienza del contraente assicurato che possa determinare la non operatività della garanzia, oltre che in caso di eventuale disdetta della polizza;
- e) impegno a informare SMA Campania con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni della decisione di recedere, per qualunque motivo, dal contratto ovvero della naturale scadenza ovvero della decisione di non rinnovare il contratto medesimo.

4. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

5. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per i danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si precisa, come indicato anche al successivo art. 21, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante; pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa deve prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori.

ART. 17. PENALI

1. Per l'eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, salvo i casi di comprovata forza maggiore, è applicata una penale in misura giornaliera pari al 0,3‰ (zero virgola tre per mille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente Capitolato viene del pari applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato. L'Aggiudicatario, a insindacabile giudizio di SMA Campania, è considerato inadempiente qualora la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Capitolato.

3. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o ritardi nell'esecuzione della fornitura o comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, il DEC riferisce tempestivamente al RUP, che provvede a contestare per iscritto le inadempienze all'Aggiudicatario assegnandogli un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della singola contestazione per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale termine, sono applicate, per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra specificata per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

4 Si stabilisce sin da ora che la Stazione Appaltante provvede alla trattenuta dell'importo della penale in sede di pagamento dei primi corrispettivi successivi all'applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

5. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto di SMA Campania di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell'inadempimento.

6. La Stazione Appaltante, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti l'esecuzione del servizio non prestato nei termini indicati e ciò in danno dell'Appaltatore inadempiente per l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

7. Qualora si verificano più di due inadempienze contestate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso provvede all'affidamento all'eventuale secondo concorrente in graduatoria e, in caso di rifiuto, ai successivi, in danno dell'Appaltatore, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", di cui al precedente art. 17, si applicheranno le relative penali previste.

ART. 18.SUBAPPALTO

1. Eventuali subappalti che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni della Stazione Appaltante, da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del Codice.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

4. Per l'affidamento in subappalto, nei limiti di ricorso per le prestazioni indicate al comma 1, è necessario che:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;

- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
 - d) del pari, che abbia indicato una terna di nomi per ciascuna parte di servizio cui intende affidare l'esecuzione;
 - e) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
5. Resta inteso, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, il valore complessivo delle opere affidate in subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.
6. Non si configurano, per le loro specificità, come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi espressamente richiamate dal comma 3 dell'art. 105 del Codice, tra le quali in particolare le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto; in tal caso, i relativi contratti devono essere depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
7. L'Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, inoltre, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 7 del Codice, l'Affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto in termini sia prestazionali che economici.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Si applicano, a tutela del diritto dei lavoratori, tutte le garanzie previste dall'art. 105, commi da 9 a 17 del Codice, potendo la Stazione Appaltante esercitare le ispezioni del caso in ogni fase della esecuzione della commessa.

ART. 19.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- 1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione di tutto o parte del contratto.
In caso di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. d) del Codice.
- 2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità di cui all'art. 106, c. 13 del Codice.
- 3. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo comunque il risarcimento del danno alla SMA Campania.

ART. 20. VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A seguito di collaudo con esito positivo e del riscontro di avvenuta regolare esecuzione di tutte le prestazioni derivanti dal contratto a cura del DEC e previa acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva, l'aggiudicatario potrà emettere fattura. I corrispettivi dovuti saranno pagati in un'unica rata entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

2. La fattura emessa dall'Aggiudicatario deve riportare obbligatoriamente in modo chiaro e indelebile:

- ✓ estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- ✓ codice CIG;
- ✓ codice CUP;
- ✓ importo distinto dall'I.V.A.;
- ✓ estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra).

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario.

La fornitura è soggetta alla disciplina dell'art. 17- ter del DPR 633/1972, cosiddetto Split – Payment.

ART. 21. STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione definitiva è considerata vincolante per l'Appaltatore mentre per la Stazione Appaltante è impegnativa solo dopo che la stessa è divenuta efficace.

2. La stipula del contratto avviene nei termini e con le modalità di cui all'art. 32, c. 14 del Codice.

ART. 22. ELEZIONE DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare il proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla sede legale.

ART. 23. SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto stesso sono, per intero, a carico dell'Appaltatore. In particolare sono a carico dello stesso le spese di registrazione, bolli etc.

ART. 24. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere sospeso nei casi previsti dal Codice all'art. 107, che trova applicazione anche nel presente appalto con specifico riferimento alle disposizioni compatibili con la natura della commessa.

2. Il contratto deve o può essere risolto nei casi stabiliti dall'art. 108 del Codice, che trova integralmente applicazione, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal presente Capitolato.

3. SMA Campania deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, SMA Campania può risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni

aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, c. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

5. Costituisce altresì causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, l'inadempimento grave dell'appaltatore. Quando il DE del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Costituiscono condizioni per procedere ai sensi del presente comma, a titolo comunque non esaustivo, i seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale;
- b) gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione, debitamente riscontrate e contestate, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della commessa e apportare danni alla Stazione Appaltante e/o comunque all'interesse pubblico;
- c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Aggiudicatario;
- d) sospensione, fuori dei casi di cui all'art. 107 del Codice, o rallentamento del servizio, tale da pregiudicare la corretta esecuzione dello stesso nei termini previsti dal presente Capitolato, senza giustificato motivo;
- e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali o del DE;
- f) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) grave violazione degli obblighi di tutela ambientale, siccome prescritti dal presente Capitolato ovvero dall'Ordinamento, ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006;
- h) dopo 3 (tre) contestazioni scritte e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante e/o dopo 6 (sei) penali applicate;
- i) violazione del divieto di cessione del contratto;
- j) subappalto non autorizzato da SMA Campania;
- k) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda non comunicata nelle forme prescritte dall'art. 106 del Codice ovvero cessazione dell'attività;
- l) cessione anche parziale del contratto;
- m) associazione in partecipazione;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania;
- o) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale

rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

6. Qualora, al di fuori dei casi di inadempimento grave, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DE gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

7. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, e alle maggiori spese a carico di SMA Campania per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva altresì l'applicazione delle penali previste.

8. In caso di risoluzione del contratto SMA Campania si riserva la facoltà di far subentrare nell'esecuzione della fornitura, il concorrente che risulta secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara, ai sensi dell'art. 110 del Codice. Resterà a carico dell'Aggiudicatario anche l'onere del maggior prezzo pagato da SMA Campania, rispetto a quello convenuto con il concorrente subentrato nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 25. RECESSO UNILATERALE

1. SMA Campania ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative a servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. I materiali non accettati devono essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell'appaltatore.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SMA Campania prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto di appalto le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

2. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può sospendere o rallentare il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

3. Il Foro territorialmente competente è quello di Napoli, in funzione di Tribunale specializzato per le Imprese.

ART. 27. DISPOSIZIONI FINALE E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di loro incondizionate accettazioni.

Napoli, 01 Febbraio 2021